

3M Italia srl

Sede legale ed amministrativa
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Tel. 0270351 – Fax 0270353090
www.3mitalia.it
innovation.it@mmm.com



Pioltello, 11 Giugno 2020

Spett.le
ASL DI RIETI
VIA C. MATTEUCCI 9
02100 RIETI

Alla c.a. del Dr. Roberto Campogiani

OGGETTO: offerta per il rinnovo dei Software di proprietà 3M Italia

Spettabile Dr. Campogiani,

Alla fine del corrente mese di Giugno scadrà il contratto dei software 3M™ Webcodefinder stand alone e 3M™360 Encompass Analytics (già Decisys)

In particolare:

3M™ WEBCODEFINDER VERSIONE STAND ALONE

L'attività di codifica è qualcosa di più che una semplice operazione di assegnazione di codici, è un processo complesso di classificazione regolato da nomenclature, specifiche, norme ministeriali, delibere regionali e linee guida del sistema di classificazione ICD9-CM. E' un esercizio di traduzione in cui l'attenzione per i dettagli contenuti nella documentazione clinica è assolutamente essenziale. E' una "scienza" dove gli errori hanno un peso importante sulla capacità di prendere delle decisioni. Dai dati ottenuti dalla codifica si ottengono importanti indicatori che esprimono la complessità, la severità, la costosità della casistica, la remunerazione tariffaria della struttura ospedaliera. La corretta codifica rappresenta un debito informativo che se disatteso può implicare gravi sanzioni. 3M conosce in modo approfondito queste problematiche ed offre un efficace strumento per assicurare che la vostra codifica sia accurata, completa e corretta.

Il sistema di codifica 3M™ WEB-CODEFINDER è uno strumento di facile utilizzo che, attraverso gli algoritmi di logica esperta, guida l'utente nella scelta dei codici più appropriati. All'interno del motore di ricerca sono contenute più di 60.000 parole chiave; l'inserimento di una di queste attiva varie proposte di percorsi guidati basati su oltre 45.000 regole logiche.




3M™ 360 ENCOMPASS™ ANALYTICS

La complessità crescente del panorama sanitario italiano, l'evoluzione delle strutture organizzative, la necessità di integrare flussi informativi provenienti da più sorgenti, l'urgenza di accedere ai dati per poter effettuare tempestive analisi in modo semplice ed efficace per la comprensione dei fenomeni, rappresentano i contorni di uno scenario che muta velocemente e che necessita di un monitoraggio costante a tutti i livelli: nazionale, regionale e della rete locale costituita dalle singole Strutture sanitarie.

La risposta fornita da 3M Italia è la soluzione 3M™ 360 Encompass™ Analytics, un sistema avanzato di ottimizzazione dell'uso delle informazioni sanitarie disponibili e di supporto decisionale, appositamente progettato per i professionisti del settore sanitario, in grado di supportarli sia nella fase di controllo sia nella fase di pianificazione strategica.

Figura 1



I responsabili dei servizi sanitari a qualsiasi livello (es. responsabili amministrativi, di controllo, pianificazione, qualità, ecc.) possono avvalersi del software per individuare potenziali problemi e identificare le possibili soluzioni, ottimizzando le risorse disponibili e migliorando l'offerta e la programmazione sanitaria. Sviluppato utilizzando i più recenti strumenti di applicazione Web, 3M™ 360 Encompass™ Analytics è in grado di eseguire raffinate analisi grazie a potenti algoritmi che permettono di esplorare ed esaminare i dati in modo significativo.



La sua architettura modulare consente di poter disporre di una soluzione analitica di base integrabile con differenti moduli che lo rendono uno strumento unico, completo ed avanzato di analisi della produzione ospedaliera. Nel modulo di analisi vengono utilizzati metodi statistici standard ampiamente accettati quale criterio di analisi del dato; l'utilizzo di dati normativi consente, inoltre, la definizione di valori attesi con i cui i dati possono essere confrontati.

E' possibile interrogare in tempo reale il database attraverso query pre-impostate o realizzate ad hoc ed ottenere i risultati in formati sia tabulare sia grafico, completamente personalizzabili.

La struttura di report flessibile offre, poi, la possibilità di scegliere tra molteplici opzioni di output, tra cui grafici, cruscotti e utilizzare report predefiniti per le analisi di dati comunemente richieste o creare reportistica aggiuntiva definita dall'utente. Le analisi possono essere effettuate a qualsiasi livello, da quello regionale per fornire una visione generale dei fenomeni, sino a scendere a livelli di dettaglio, via via maggiori, di singola struttura e singola SDO e/o paziente.

Così progettato, 3M™ 360 Encompass™ Analytics è lo strumento che consente di effettuare attività di verifica e controllo dell'attività sanitaria di tutti gli erogatori pubblici e privati, come previste dalla normativa regionale e nazionale, attraverso controlli sulle Schede di dimissione ospedaliera (SDO) basati su dati amministrativi sia di tipo logico-formale sia sui dati clinici per valutare la congruità e l'appropriatezza (es: ricoveri ripetuti, fratture del femore, ecc.) in modo da stabilire se il livello assistenziale di erogazione delle prestazioni risulti essere quello che permette l'uso più efficiente ed efficace delle risorse disponibili.

Per le analisi il software si avvale del modulo 3M™ APR-DRG™.

3M™ APR-DRG

La Regione Lazio ha scelto la metodologia APPRO3 come "(...) strumento di governo regionale per la valutazione dell'appropriatezza generica dell'uso dell'ospedale, relativamente alla selezione della casistica a bassa complessità assistenziale, alla definizione delle soglie di ammissibilità DRG-specifiche per le prestazioni di assistenza ospedaliera ad alto rischio di inappropriatazza, ed alla rilevazione delle quote di inappropriatazza su cui applicare i disincentivi tariffari (...)".

In particolare, al fine di escludere inizialmente dalla valutazione i ricoveri clinicamente gravi e di individuare i ricoveri a gravità minima, la metodologia APPRO3 utilizza anche nelle fasi preliminari la logica classificatoria degli APR-DRG sviluppata da 3M™.

Gli APR-DRG sono un sistema di classificazione più fine rispetto alla tradizionale classificazione CMS DRG che permette di raggruppare i ricoveri in gruppi DRG più omogenei in relazione alla severità della malattia e al rischio di morte, interpretandone l'impatto della gravità clinica sull'intensità di assorbimento di risorse nel processo assistenziale e traducendolo in pesi relativi specifici.

In pratica, per ciascuna sottoclasse è disponibile un peso relativo che esprime la costosità media di un caso rispetto alla costosità del caso medio non differenziato in una popolazione di riferimento.

Ciascun APR si articola in 4 sottoclassi omogenee (1 = Lieve, 2 = Moderato, 3 = Grave, 4 = Estremo) che differenziano i casi in relazione alla Severità della Malattia (SM), in termini di entità dello scompenso fisiologico o di perdita di funzionalità di organo, ed in relazione al Rischio di Morte (RM), inteso come probabilità di decesso. Il sistema APR assegna i suoi descrittori (APR, SM, RM) utilizzando la base dati della SDO. E' chiaro quindi, che ancor più del sistema CMS-DRG è altamente sensibile alla qualità della codifica. Agendo sulle diagnosi secondarie, tanto più sarà specifica, completa e corretta la SDO, tanto più si possono effettuare valutazioni appropriate sulla casistica analizzata. La bontà del dato rimane dunque un elemento fondamentale.



OFFERTA A VOI RISERVATA

Dando seguito a quanto descritto in narrativa Vi offriamo:

Prodotti	CANONE ANNUO A VOI RISERVATO
3M™ WEBCODEFINDER stand alone	€. 27.500,00 (IVA escl.)
3M™ 360 ENCOMPASS ANALYTICS	

I software verranno concessi all'Ente in licenza d'uso triennale.

Con l'obiettivo di continuare a migliorare la soddisfazione della nostra clientela, 3M è lieta di comunicarvi i nostri riferimenti di help desk di primo livello di assistenza tecnica:

indirizzo email: his.ticketing@mmm.com

Tel. +39 02 00647937 attivo dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle 18,00

Vi informiamo inoltre che per maggiori informazioni sui prodotti e sui nostri servizi, potete consultare il nuovo sito www.3mitalia.it/his

Vogliate prender nota delle nostre condizioni di vendita:

Consegna: pronta a perfezionamento licenza d'uso

IVA: 22% a vostro carico

Validità dell'offerta: 30 gg.

L'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti

3M Italia srl
Rino Feduzi
(Un Procuratore)



Condizioni Generali di Licenza d'Uso per Software 3M

Il Gruppo multinazionale 3M, al quale appartiene 3M Italia srl (di seguito denominata "3M"), è titolare di ogni diritto relativo al Software.

- 3M ha individuato la necessità tecnica ed il potenziale mercato per la commercializzazione della licenza d'uso del Software;
- 3M è titolare di un mandato esclusivo e non trasferibile per la commercializzazione del Software, in virtù del quale si configura come rappresentante unico per la tutela dei diritti economici e non, connessi alla titolarità del Software stesso;
- il Cliente è interessato ad acquisire la licenza d'uso del Software allo scopo di utilizzarla esclusivamente per processare i dati dell'Utente.

1) Oggetto

3M concede al Cliente per la durata del contratto una licenza non trasferibile e non esclusiva per l'uso del Software (di seguito "Licenza") sulla tipologia di hardware e sul sistema operativo indicati dal Cliente e nel luogo di installazione da quest'ultimo designato. Resta inteso che il Cliente non potrà trasferire il Software senza il consenso preventivo da parte di 3M.

2) Durata

2.1. Il rapporto di licenza d'uso resterà in vigore tra le parti per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dell'Offerta Commerciale e delle Condizioni Generali (nel seguito, l'"**Accordo**").

2.2. Trascorso il periodo di cui all'articolo 2.1., l'Accordo, e la licenza che ne costituisce oggetto, potranno essere rinnovati per un periodo di altri 3 (tre) anni. La rinnovazione dovrà essere pattuita per iscritto, prima della scadenza del triennio di cui all'articolo 2.1.

Le parti potranno procedere a rinnovazione con identiche modalità anche per la scadenza del secondo e di eventuale/i successivo/i triennio/i.

2.3. In caso di mancata rinnovazione dell'Accordo, e così pure in caso di scioglimento dell'Accordo per qualsiasi causa, il Cliente avrà l'obbligo di disinstallare (o di lasciare disinstallare da 3M) il Software dal proprio hardware fino dal giorno in cui l'Accordo cesserà di avere effetto e di farne formale restituzione a 3M.

2.4. In caso di mancato adempimento all'obbligo di cui all'articolo 2.3., 3M (impregiudicato ogni altro suo diritto sostanziale e processuale, anche in forza delle norme che disciplinano la proprietà intellettuale) avrà diritto - a titolo di penale (salva la risarcibilità del danno ulteriore) e per tutto il periodo in cui il Cliente continuerà a detenere il software senza causa - al pagamento da parte del Cliente stesso di una somma pari al doppio dell'ultimo corrispettivo annuo dovuto per contratto, rapportato al numero di giorni di detenzione senza causa del Software.

2.5. Gli obblighi del Cliente originati dalle norme legali e contrattuali a tutela del diritto di autore, dei marchi, della segretezza e della sicurezza resteranno in vita anche dopo l'esaurimento degli effetti dell'Accordo.

3) Corrispettivo

3.1 Il corrispettivo annuale per la concessione della Licenza, è forfettariamente comprensivo di tutti i costi ed è indicato nell'Offerta economica allegata dell'11 Giugno 2020

Tale corrispettivo sarà fatturato al Cliente da 3M:

- Per il primo anno alla data di installazione del Software;
- Per i successivi anni con modalità anticipata sull'annualità a cui essa si riferisce, cioè 12 mesi dopo la precedente fatturazione.



Tale Offerta, il tipo di licenza e le modalità a cui viene concessa, come indicato in prima pagina, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

- 3.2 In caso di ritardo nei pagamenti saranno addebitati al Cliente gli interessi di mora, calcolati nella misura prevista dalla legislazione vigente (D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.). Resta salva per 3M, per siffatta ipotesi di ritardato pagamento priva di una valida giustificazione, la piena facoltà di recedere dagli impegni e obbligazioni tutte contratte con la presente scrittura contrattuale nonché l'obbligo per il Cliente di disinstallare (o di lasciare disinstallare da 3M) il Software dal proprio hardware.
- 3.3 Per gli eventuali rinnovi contrattuali di cui al precedente art. 2.2, 3M si riserva il diritto di aumentare il corrispettivo della licenza annuale rispetto alle condizioni commerciali elencate nell'offerta, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo.
- 3.4 Il Cliente prende atto e accetta sin d'ora che qualora -nel corso di durata dell'Accordo- si rendesse necessaria una revisione sostanziale del Software, 3M si riserva il diritto di adeguare il costo dei canoni di licenza pattuiti col Cliente, incrementando il corrispettivo della licenza annuale rispetto alle condizioni commerciali elencate nell'offerta, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo.

4) Installazione e addestramento

- 4.1 Salvo diversa pattuizione, il Software verrà installato da parte del Cliente. Al fine di poter installare il software ed offrire un servizio di supporto è indispensabile prevedere la possibilità di un accesso remoto via SSH ai server che ospitano l'applicazione.

VPN: Consigliato. Si dovranno configurare almeno due utenze per la VPN ed eliminare il blocco firewall per gli indirizzi IP che verranno indicati.

E' inoltre necessario disporre sulla macchina dove si installerà l'applicativo di una connessione a Internet al fine di poter accedere ai server per il download dei pacchetti durante la fase di installazione. L'accesso Internet potrà essere necessario anche dopo l'installazione ed eventualmente riattivato solo su richiesta per lo svolgimento delle attività di manutenzione.

- 4.2 3M, su richiesta del Cliente, è disponibile all'organizzazione di sessioni di addestramento all'uso del Software. A questo proposito 3M deciderà il contenuto e la forma dell'addestramento in considerazione delle proprie disponibilità e delle esigenze specifiche del Cliente; 3M e il Cliente si accorderanno su di uno staff iniziale di personale da addestrare, che sarà cura del Cliente indicare preventivamente.
- 4.3 Tutte le spese necessarie a consentire lo svolgimento e la partecipazione all'addestramento saranno a carico del Cliente, salvo diverso accordo tra le Parti.

5) Manutenzione

- 5.1 3M si farà carico della manutenzione del Software durante il periodo di validità di questo Accordo, a condizione che:

(i) il Software venga usato sull'hardware e sul sistema operativo approvati da 3M per l'utilizzo del Software, e

(ii) gli stessi siano mantenuti ad un livello di aggiornamento approvato da 3M.

- 5.2 La manutenzione del Software comprenderà:

(i) la correzione di incongruenze tra il Software e i manuali di spiegazione ed istruzione,

(ii) la correzione di incompatibilità tra il Software e il sistema operativo approvato da 3M per l'utilizzo dello stesso Software,

(iii) eventuali aggiornamenti per il Software. Resta inteso che, per quanto concerne gli aggiornamenti del Modulo di tariffazione, essendo tali moduli dipendenti da regole di tariffazione definite, in ambito regionale, in modi e con tempi differenti, 3M si impegna: i) a monitorare la normativa regionale che



impatti sulle predette regole e ii) a fornire i necessari aggiornamenti secondo le tempistiche che verranno comunicate da 3M stessa.

- 5.3 3M è esente da qualsiasi responsabilità rispetto ad incompatibilità riscontrate tra il Software ed hardware e/o sistemi operativi differenti rispetto a quelli in precedenza approvati da 3M.
- 5.4 3M è esente da qualsiasi responsabilità derivante da uso errato del programma da parte del cliente/utente o da malfunzionamento del Software riconducibile all'hardware del Cliente/Utente e/o agli altri software su di esso installati.
- 5.5 Resta inteso che, nel corso della manutenzione, sarà cura ed onere del Cliente agevolare 3M, rendendole disponibile ogni necessario supporto logistico.
- 5.6 Oltre a ciò, il Cliente comunicherà a 3M con tempestività tutti i dati necessari per eliminare gli errori di sistema e manterrà i database ed i programmi liberi secondo le istruzioni di 3M, assumendosi piena responsabilità per l'idonea conservazione degli stessi.

6) Diritti connessi al Software

- 6.1 Al Cliente viene concessa unicamente una licenza d'uso relativamente al Software.
- 6.2 3M autorizza l'utilizzo condiviso in rete dell'applicazione (calcolo dei DRG sottomesso da vari PC connessi in rete) solo nel caso in cui il Cliente/Utente abbia acquistato una licenza di tipo Server. Resta pertanto inteso che qualora la licenza acquistata sia di tipo Stand Alone 3M vieta esplicitamente ogni forma di elaborazione remota (effettuata condividendo in rete risorse – folders - per lo scambio dati, oppure connettendosi alla macchina che ospita l'applicazione tramite Remote Desktop o funzionalità analoghe). Ogni licenza Stand Alone vincola l'utilizzo del prodotto su una sola postazione di lavoro (un solo PC/server, sia esso fisico o virtuale). E' fatto inoltre esplicito divieto di integrare la soluzione 3M Stand Alone all'interno di altre soluzioni software (sviluppate dal cliente stesso o da terze parti) che rendano le funzionalità del prodotto 3M fruibili da postazioni diverse da quella concordata (ove il prodotto è stato installato da 3M) - vedi anche successivo punto 6.3 al riguardo. Resta altresì inteso che la Versione Server può essere utilizzata solo su un server che da servizio all'interno di un solo ed unico presidio ospedaliero. In caso contrario la versione Server dovrà recare chiaramente la denominazione Multipresidi.
- 6.3 Ogni Software di tipo "grouper server" anche se realizzato da terze parti, che sia comunque in grado di processare richieste di calcolo DRG provenienti da più hardware collegati in rete attraverso la versione stand-alone del Software, non è autorizzata da 3M e pertanto è da considerarsi illegittima e condizione per la decadenza dai diritti di licenza contenuti nel presente Accordo.
- 6.4 Il Cliente riconosce pertanto che 3M è l'esclusiva e legittima titolare di ogni diritto relativo al Software, ai documenti ad esso connessi, a qualsiasi copia del Software stesso e dei documenti ad esso connessi (incluse quelle fatte dal Cliente), e di tutte le corrispondenti informazioni riservate, nonché dei diritti d'autore relativi.
- 6.5 Il Cliente si obbliga pertanto a non modificare, alterare, decompilare, duplicare neanche in parte, il Software e i documenti ad esso connessi.
- 6.6 Il Cliente non potrà sub-licenziare a terzi la presente licenza d'uso, che non comprende la facoltà di ottenere il Software in formato sorgente, né quella di disporre della relativa documentazione logica o di progetto.
- 6.7 Il Cliente non potrà utilizzare il Software se non per processare i propri dati di attività o dati dell'Utente. In particolare gli è preclusa la possibilità di estendere l'utilizzo del Software su dati provenienti da soggetti giuridici terzi rispetto al Cliente. Per questo motivo, si evidenzia sin d'ora che qualsiasi trasformazione societaria del Cliente dovesse intervenire in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'Accordo comporterà una revisione dell'Accordo stesso e dell'Offerta Economica da parte di 3M.
- 6.8 3M conserverà infine la titolarità dei diritti relativi ai supporti utilizzati per mantenere il Software adeguato alle esigenze del Cliente.



6.9 Il Cliente accetta pertanto sin da ora di restituire a 3M, alla risoluzione del rapporto, ogni supporto precedentemente fornito da quest'ultima.

7) Sicurezza

7.1 Il Cliente adotterà tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire il regime di riservatezza del contenuto, delle eventuali modifiche ed aggiornamenti del Software, e per proteggere il diritto di proprietà di 3M, evitando qualsiasi accesso non autorizzato da parte di terzi e provvedendo ad informare compiutamente i propri dipendenti in merito agli obblighi assunti con il presente Accordo.

7.2 Il Cliente risarcirà 3M per eventuali danni derivanti da qualsiasi rivendicazione, pretesa e/o spesa derivante da un accesso non autorizzato al Software.

8) Garanzia - Responsabilità

8.1 Nell'ipotesi in cui il supporto del Software contenesse vizi di fabbricazione, 3M si impegna a garantire, entro e non oltre 60 giorni, la verifica del difetto da parte dei tecnici 3M, la sua sostituzione o riparazione gratuita, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità a carico di 3M ed ogni garanzia in caso di danneggiamento del supporto per normale usura o cause esterne.

8.2 3M, inoltre, non sarà responsabile verso il Cliente per qualsiasi perdita o danno di dati o informazioni da attribuirsi ad un utilizzo del Software non conforme alle indicazioni garantite da 3M, e neppure qualora il Software sia usato in combinazione con un software non fornito da 3M, o sia adottato un hardware o un sistema operativo differente da quello concordato con 3M, ovvero qualora il Software sia stato modificato dal Cliente in modo da violare gli impegni precedentemente assunti.

8.3 3M si impegna a difendere ed a mantenere il Cliente indenne rispetto alle rivendicazioni, azioni e procedimenti che affermino che tutto o parte del Software o dei documenti sono in violazione del brevetto di terzi e/o dell'altrui diritto d'autore o costituiscono un'appropriazione indebita di informazioni confidenziali appartenenti a terzi. Il Cliente terrà 3M tempestivamente informata in merito a qualsiasi rivendicazione, azione o procedimento e fornirà a 3M una copia di ciascuna contestazione. La scelta del legale, la condotta della difesa di ciascuna causa ed ogni eventuale transazione saranno determinate soltanto da parte di 3M, la quale sola potrà disporre dei diritti relativi al Software.

9) Privacy

9.1 Nell'ambito del presente Accordo, ciascuna Parte potrebbe avere accesso ai dati personali dell'altra Parte, ivi inclusi degli eventuali dipendenti e collaboratori. Per "Dati Personali" si intendono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile (ivi incluse a titolo esemplificativo le informazioni di contatto, codice fiscale, dati relativi all'ubicazione, informazioni relative ai comportamenti di acquisto e qualsiasi altra informazione atta a consentire di risalire all'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di un individuo). Le Parti convengono pertanto che i Dati Personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti con il presente Accordo, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo. Ogni eventuale ulteriore trattamento sarà regolato dalle Parti con separata scrittura. Le Parti si impegnano a rispettare le norme in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati" o "GDPR"), nonché il Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e ogni altra normativa applicabile in materia (di seguito congiuntamente la "Normativa Privacy"). Ciascuna Parte tratterà i dati in qualità di titolare autonomo nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adottando le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 3M a questo proposito dichiara che il trattamento avverrà con mezzi elettronici e non elettronici secondo procedure e logiche indicate nella [Global Privacy Policy](https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/legge-privacy/) di 3M Italia (disponibile al seguente indirizzo: https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/legge-privacy/), che si intende qui richiamata integralmente.



- 9.2 I Dati Personali potranno essere trattati da 3M anche successivamente al termine del presente Accordo, ciò avverrà nel rispetto della vigente normativa e per un periodo di tempo necessario e proporzionato rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte.
- 9.3 In relazione al servizio di supporto e assistenza tecnica, 3M potrebbe eseguire interventi sul “3M™ 360 Encompass™ Analytics” da remoto sul sistema del Cliente avendo così accesso ai Dati Personali (come sopra definiti) o agli eventuali dati personali di terze parti presenti sul sistema del Cliente. Il Cliente comunicando o in ogni caso consentendo l’accesso a 3M ai dati personali riferiti o riferibili a terze parti (quali ad esempio i dati personali, non sensibili, degli utilizzatori finali del Software) si impegna a nominare 3M con separata scrittura “Responsabile esterno del trattamento” e ad adempiere, nei confronti di tali terze parti, alle prescrizioni tutte in materia di protezione dei dati personali. Il Cliente terrà 3M indenne e manlevata da ogni eventuale pretesa, azione e/o richiesta di indennizzo o risarcimento danni che dovesse essere avanzata dalle terze parti in relazione al trattamento dei rispettivi dati personali.
- 9.4 L’operatore 3M, prima di accedere al sistema, chiederà il consenso al Cliente e lo inviterà a chiudere i documenti e le applicazioni non rilevanti al fine di ridurre, per quanto possibile, il trattamento di dati personali. I dati saranno trattati con strumenti elettronici, e in ogni caso in base ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali e al solo fine di fornire supporto e assistenza tecnica al Cliente.

10) **Diritti di marchio**

Il Cliente si obbliga a non rimuovere, alterare o contraffare alcun marchio, dicitura, ditta, denominazione sociale, nome commerciale, numero o quant’altro inserito nel Software e nel suo hardware. Qualsiasi materiale che includa o faccia riferimento ai segni distintivi 3M dovrà essere sottoposto preventivamente a 3M per approvazione, così come pure qualsiasi iniziativa promozionale pubblicitaria che riproduca segni distintivi 3M, utilizzando mezzi informatici e telematici (es. Internet).

11) **Risoluzione dell’Accordo**

La violazione da parte del Cliente di qualsiasi parte del disposto di cui ai punti 4, 6.3, 7, 8 e 13 comporterà per 3M il diritto di risolvere immediatamente il presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. con semplice comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Qualora 3M ritenga che l’inadempimento posto in essere dal Cliente sia compatibile con la prosecuzione del rapporto, potrà dare comunicazione scritta dell’inadempimento al Cliente. Se, nonostante tale comunicazione, l’inadempimento persistesse e non sarà posto rimedio entro 60 giorni, 3M potrà risolvere l’Accordo dandone comunicazione scritta al Cliente inadempiente, salvo comunque il proprio diritto di ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

12) **Clausole generali**

Il presente Accordo non può essere modificato, se non con modifica scritta, firmata da rappresentanti autorizzati da entrambe le parti.

Esso, inoltre, esprime completamente il contenuto delle intese tra le parti riguardo all’oggetto e sostituisce tutte le precedenti proposte e comunicazioni scritte tra le parti e relative al medesimo oggetto.

Qualsiasi modifica nella struttura societaria o negli organi di gestione del Cliente, come ad esempio acquisizioni, cessioni integrazioni o fusioni, nonché altre variazioni nella proprietà o negli organi amministrativi del Cliente, che sia ritenuta da 3M suscettibile di alterare il rapporto contrattuale esistente tra le parti, comporterà una rinegoziazione degli aspetti essenziali del presente Accordo.

13) **Comportamento etico**

- 13.1 Il Cliente è a conoscenza che 3M ha posto a fondamento della propria politica imprenditoriale l’esigenza del puntuale rispetto di tutte le fattispecie normative inerenti le diverse attività aziendali,



siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico-comportamentale. In tale contesto 3M ha elaborato negli anni una serie di regolamentazioni interne volte a stabilire i principi basilari e le regole in materia di correttezza nelle pratiche d'affari, cui devono uniformarsi tutti i collaboratori interni e i soggetti che operano in partnership con 3M. Tra queste il Code of Conduct del Gruppo 3M, il Codice Etico 3M Italia (ultima edizione dicembre 2009) e i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, rinvenibili sul sito <http://solutions.3m.com> alla sezione "La nostra Azienda".

- 13.2 Per quanto applicabili alla relazione contrattuale con il Cliente, quest'ultimo si impegna a conoscere ed uniformare i comportamenti, le attività e le decisioni dei propri dipendenti e collaboratori alle predette regolamentazioni riconoscendone la fondamentale importanza per 3M, anche ai fini della stipula, prosecuzione ed eventuale cessazione/risoluzione dell'Accordo. Il Cliente osserverà nell'esecuzione del presente Accordo, tutte le norme di legge applicabili nonché le regole di correttezza stabilite dagli usi e dalle predette procedure di 3M. Il Cliente si impegna inoltre, uniformare i propri comportamenti, attività e decisioni a tutte le norme di legge, agli usi, alle regolamentazioni e procedure interne di 3M applicabili, come richiamati nel suddetto documento. Si richiamano, inoltre, i documenti denominati '*Partners 3M ed etica negli affari*' e '*Partners 3M-Dichiarazione di assenza reati/illeciti penali*' allegati sub 1 e 2 alle presenti condizioni generali di fornitura, del quale costituiscono parte integrante ed essenziale.
- 13.3 In relazione all'oggetto dell'Accordo, il rappresentante firmatario in nome e per conto del Cliente conferma di poter correttamente e legittimamente eseguire le prestazioni contrattuali richieste, non operando in situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto ad altri incarichi o attività svolti per conto di terze parti, sia di natura privata che pubblica.

4) **Foro competente**

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana, ed ogni eventuale controversia che dovesse insorgere dall'applicazione o interpretazione dello stesso sarà sottoposta alla giurisdizione del Foro di Milano.

Pioltello, 11 giugno 2020

3M Italia srl

Sales&Marketing Manager

_____, _____
Asl di Rieti

(timbro e firma del cliente)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli: 2. (Durata); 3. (Corrispettivi); 5 (Manutenzione); 6. (Diritti connessi al Software); 7 (Sicurezza); 8 (Garanzia e Responsabilità); 11 (Risoluzione dell'Accordo); 12 (Clausole Generali); 13 (Comportamento Etico) e 14 (Foro Competente).

3M Italia srl

Sales&Marketing Manager

Asl di Rieti

(timbro e firma del cliente)



ALLEGATO 1

PARTNERS 3M ED ETICA NEGLI AFFARI

3M ispira le proprie decisioni e le proprie attività al più assoluto rispetto della normativa vigente e dei principi etico-comportamentali correnti. I partners di cui 3M si avvale, consapevoli di tale scelta, non devono pertanto porre in essere atti, iniziative o comportamenti contrari alle disposizioni normative e regolamentari ed alle politiche 3M in materia di etica negli affari.

3M ha d'altra parte costruito e consolidato nel tempo la propria immagine e reputazione a livello nazionale ed internazionale proprio perseverando in scelte e comportamenti pienamente rispettosi del contesto normativo e sociale. Il rapporto tra 3M ed i propri partners si basa pertanto su presupposti di particolare fiduciarità; i partners stessi devono poter preventivamente dimostrare e mantenere nel tempo idonei requisiti di serietà, correttezza, integrità, competenza e professionalità tali da soddisfare gli standard e le esigenze 3M.

A tale proposito il partner 3M, anche in riferimento alle persone appartenenti alla propria organizzazione od ai terzi di propria fiducia di cui si potrà eventualmente avvalere, espressamente dichiara e garantisce:

- a)** di non operare in situazioni di conflitto di interesse o avvalendosi di relazioni interpersonali o contrattuali che possano porre se stesso od i terzi in situazioni di conflitto di interesse;
- b)** di non aver assunto incarichi o di svolgere attività che risultino incompatibili, anche sul piano formale, contrattuale e legale, con la prestazione del rapporto con 3M, ciò anche in relazione ad attività ed incarichi attuali o pregressi nell'ambito della Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici o privati od aziende concorrenti con 3M;
- c)** di non aver subito condanne di qualsiasi tipo o non aver procedimenti giudiziari in corso per atti o comportamenti contrari all'etica ed alla moralità professionale;
- d)** di volersi espressamente attenere ai principi di correttezza e di eticità negli affari promossi e condivisi da 3M, in particolare per ciò che concerne il divieto di promettere, offrire o corrispondere (direttamente o tramite intermediari) somme di denaro o altre utilità a pubblici funzionari al fine di influenzare, o cercare di influenzare, l'attività degli stessi nell'espletamento dei propri doveri di pubblici ufficiali;
- e)** di non utilizzare, per lo svolgimento del rapporto con 3M, informazioni confidenziali illegittimamente acquisite in relazione a precedenti attività od incarichi.

Il partner 3M si impegna a contattare il rappresentante 3M di riferimento, al fine di condividere preventivamente ed ottenere l'autorizzazione necessaria in caso di eventuali omaggi, contributi, sponsorizzazioni, colazioni di lavoro, inviti ad eventi "Corporate", viaggi, soggiorni e partecipazioni a riunioni di qualsivoglia natura che siano destinati a pubblici funzionari o che ne prevedano il coinvolgimento, diretto od indiretto.

Il partner 3M, infine, si impegna a collaborare fattivamente con 3M in caso di investigazioni da parte di pubbliche autorità in relazione alle attività correlate al rapporto contrattuale.

Data _____

Firma _____



ALLEGATO 2

PARTNERS 3M – DICHIARAZIONE ASSENZA REATI/ILLECITI PENALI

Come richiesto, siamo a confermarVi che i soci ed i legali rappresentanti del Cliente non hanno subito in passato condanne di natura penale per comportamenti contrari ai principi di serietà, correttezza, onorabilità, integrità morale o professionale, nè tantomeno sono a conoscenza di investigazioni o procedimenti in corso a loro carico per comportamenti di tale rilevanza.

La rassicurazione di cui sopra deve intendersi riferita anche all'assenza e all'inesistenza di condanne e/o procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento di illeciti contro la Pubblica Amministrazione.

A tale riguardo, Vi confermiamo altresì che i soci ed i legali rappresentanti del Cliente possono legittimamente operare nei confronti della Pubblica Amministrazione non sussistendo a carico degli stessi alcuna inibitoria, divieto, limitazione o qualsivoglia impedimento connesso o risultante da pregressi provvedimenti di natura penale, civile o amministrativa.

Data _____ Firma _____



Data Processing Agreement

Il presente accordo per il trattamento dei dati (di seguito anche “Data Processing Agreement” o “DPA”) costituisce parte integrante degli accordi esistenti tra 3M e il Cliente o di qualsiasi altra pattuizione (il “Contratto”) in base ai quali 3M fornisce o mette a disposizione prodotti o esegue servizi a favore del Cliente nel rispetto delle Normative sulla Protezione dei Dati (come di seguito definite). Il presente DPA inoltre definisce le misure tecniche ed organizzative che 3M è tenuta ad implementare e mantenere al fine di proteggere le Informazioni Personali nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto.

1. Definizioni

- 1.1. per “3M” si intende la società del gruppo 3M che ha stipulato il Contratto con il Cliente.
- 1.2. “Cliente” indica il soggetto (persona fisica o giuridica) che ha sottoscritto gli Accordi con 3M, ivi inclusi i suoi dipendenti o collaboratori autonomi.
- 1.3. per “Dati Anonimizzati” si intendono i dati che siano stati soggetti ad anonimizzazione con una modalità tale che non costituiscono più dato personale ai sensi delle Normative sulla Protezione dei Dati. Affinché il dato sia considerato anonimizzato occorre che i dati siano resi tali in maniera irreversibile e che pertanto non si possa risalire in alcun modo, né direttamente o indirettamente, al Soggetto Interessato.
- 1.4. per “Normative sulla Protezione dei Dati” si intendono tutte le normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali di qualsiasi giurisdizione, inclusa a titolo meramente esemplificativo la normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali
- 1.5. per “Soggetto Interessato” si intende qualsiasi persona fisica, in vita, al quale i dati personali fanno riferimento.
- 1.6. per “Normative Europee sulla Protezione dei Dati” si intende il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ivi comprese sue eventuali modifiche e integrazioni, e qualsiasi altra normativa, legge o regolamento nazionale di implementazione del suddetto Regolamento.
- 1.7. per “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” si intende il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
- 1.8. Per “Stato Membro” si intende qualsiasi stato membro dell’Unione Europea.
- 1.9. “Violazione di Dati Personali” significa qualsiasi violazione della sicurezza che comporta l’illegittima o accidentale distruzione, perdita, alterazione o l’accesso non autorizzato ai Dati Personali del Cliente inviati, archiviati o in qualunque modo trattati da 3M o dai suoi sub-responsabili.
- 1.10. per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (una persona può essere identificata, direttamente o indirettamente, anche attraverso informazioni quali il nome, il codice fiscale, geo-localizzatori, identificatori online o qualsiasi altra informazione attinente alla specifica condizione fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di una persona fisica) o qualsiasi altra informazione altrove definita “Informazione Personale”, “Informazione di Identificazione Personale”, “Informazione Personale Sensibile” o qualsiasi altra definizione simile contenuta nelle Normative sulla Protezione dei Dati che 3M riceve, raccoglie, tratta, genera, archivia o crea, in qualunque forma e con qualunque strumento, in relazione al Contratto
- 1.11. “Dati Personali del Cliente” significa tutti i Dati Personali che il Cliente ha reso disponibili a 3M in attuazione o in relazione al Contratto e/o trattati da 3M per conto del Cliente in attuazione del Contratto.
- 1.12. Per “SCC” si intendono le Clausole Contrattuali Standard (per Responsabili del Trattamento) in conformità alla Decisione della Commissione n. 2010/87/EU.

2. Trattamento dei Dati

- 2.1. Le Parti concordano che in relazione ai Dati Personali del Cliente, il Cliente è il titolare del trattamento e 3M la responsabile del trattamento.
- 2.2. Ciascuna Parte tratterà i Dati Personali in attuazione o in relazione al Contratto nel rispetto di tutte le Normative sulla Protezione dei Dati.
- 2.3. 3M tratterà i Dati Personali esclusivamente nel rispetto di questo DPA e del Contratto e non svolgerà alcun trattamento per finalità diverse da quelle autorizzate dal Cliente nel Contratto o ivi descritte, fatto salvo il caso in cui il trattamento sia richiesto dalla legge o da un’autorità di controllo.

3. Scopo del Trattamento



3.1. Scopo principale del trattamento delle Informazioni Personali del Cliente da parte di 3M e dei suoi eventuali sub-responsabili è l'esecuzione degli Accordi.

3.2. La durata del trattamento delle Informazioni Personali del Cliente da parte di 3M e dei suoi eventuali sub-responsabili ai sensi della presente Nomina è stabilita o altrimenti contemplata dagli Accordi.

3.3. La natura e le finalità dell'elaborazione delle Informazioni personali del Cliente da parte di 3M e dei suoi sub-responsabili nell'ambito della presente Nomina sono limitate a:

- a) sviluppo, consegna, gestione, miglioramento, monitoraggio e supporto di prodotti e servizi soggetti all'accordo, inclusa qualsiasi infrastruttura sottostante (hardware, software, strutture di data center protette, connettività, strumenti di sicurezza / protezione dei dati);
- b) comunicazione e fornitura di servizi di supporto al Cliente e ai suoi utenti autorizzati;
- c) fornitura di informazioni e dimostrazione delle capacità dei prodotti e dei servizi offerti da 3M;
- d) anonimizzazione delle Informazioni Personali del Cliente in modo tale da costituire Dati Anonimizzati;
- e) esecuzione delle istruzioni che il Cliente può dare di volta in volta a 3M.

3.4 Le categorie di Informazioni Personali del Cliente trattate da 3M come responsabile del trattamento nell'ambito di questa Nomina sono i dati contenuti nelle cartelle cliniche dei pazienti e in altra documentazione sanitaria o nei flussi amministrativi, inclusi i dati relativi al trattamento medico e sanitario dei pazienti, i dati di contatto dei pazienti e dei loro familiari o *caregiver* e le informazioni relative al personale medico che può essere identificato nei registri dei pazienti.

3.5 Le categorie di Soggetti di dati le cui Informazioni Personali sono trattate da 3M come responsabile del trattamento nell'ambito di questa Nomina sono pazienti del Cliente, parenti e *caregiver* dei pazienti del Cliente e il personale sanitario, amministrativo o tecnico che può essere identificato nelle cartelle cliniche dei pazienti e in altra documentazione sanitaria o nei flussi amministrativi.

4. Sub-responsabili

4.1. Il Cliente autorizza 3M a nominare, rimuovere o sostituire uno o più sub-responsabili, compresi le Affiliate 3M, a trattare i Dati Personali del Cliente per conto di quest'ultima: (i) nella misura necessaria per adempiere ai suoi obblighi contrattuali ai sensi del Contratto; e (ii) a condizione che 3M risponda di eventuali azioni o omissioni dei propri sub-responsabili alla stessa stregua delle azioni ed omissioni dalla stessa commesse.

4.2. 3M è tenuta a porre a carico dei propri sub-responsabili obblighi coerenti con gli obblighi assunti dalla stessa 3M, in qualità di responsabile del trattamento, in virtù del presente DPA. 3M provvederà ad informare il Cliente (ad esempio via e-mail) in anticipo (eccetto per le sostituzioni di emergenza) di qualsiasi cambiamento consistente nella nomina o sostituzione di un sub-responsabile, dando così al Cliente la possibilità di opporsi. Se, trascorsi quindici (15) giorni dal giorno in cui 3M ha effettuato la predetta comunicazione al Cliente, quest'ultima non presenta opposizione, il nuovo sub-responsabile si considera accettato. Qualora il Cliente presenti opposizione, 3M ha il diritto di sanare l'obiezione o può, senza penale alcuna, risolvere il Contratto e questo DPA, con trenta (30) giorni di preavviso.

5. Obbligazioni di 3M

5.1. 3M tratterà i Dati Personali esclusivamente secondo le istruzioni del Cliente, in accordo a quanto previsto dal Contratto e dal presente DPA (salvo non sia altrimenti richiesto dalle Normative Europee sulla Protezione dei Dati o degli Stati Membri a cui 3M è soggetta, nel qual caso, 3M dovrà informare il Cliente di tale previsione legale sul trattamento dei Dati Personali fuorché sia espressamente vietato dalla stessa legge per motivi di pubblico interesse) e informerà il Cliente qualora le istruzioni fornite da quest'ultima violino, secondo 3M, qualunque delle Normative sulla Protezione dei Dati. In ogni caso, 3M non sarà tenuta ad effettuare alcun tipo di valutazione giuridica sulle istruzioni ricevute.

5.2. 3M garantirà che le persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali del Cliente siano soggette agli obblighi di riservatezza.

5.3. 3M, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi della sua applicazione, il contesto e le finalità del trattamento e la natura dei Dati Personali da proteggere nonché i rischi che il trattamento comporta per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotterà le opportune misure organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi che presenta il trattamento dei Dati Personali del Cliente ai sensi del presente Contratto.

5.4. 3M, in considerazione della natura del trattamento, assisterà il Cliente con adeguate misure tecniche e organizzative, per quanto ragionevolmente possibile, al fine di rispondere alle richieste dei Soggetti Interessati che esercitino i diritti di accesso o rettifica, di cancellazione, di portabilità, di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento dei propri dati personali.



5.5. 3M, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili, assisterà, per quanto possibile, il Cliente a garantire la conformità con i requisiti di sicurezza, di notifica in caso di Violazione dei Dati Personali e nell'adempimento della valutazione dell'impatto e degli obblighi di consultazione previsti dalle Normative sui Dati Personali.

5.6. 3M, dopo la scadenza o la risoluzione del presente Contratto su richiesta del Cliente, cancellerà o restituirà a quest'ultima tutti i Dati Personali del Cliente e le copie esistenti (salvo le Normative Europee sulla Protezione dei Dati o degli Stati Membri a cui 3M è soggetta, richiedano la conservazione dei Dati Personali del Cliente).

5.7. 3M informerà tempestivamente il Cliente di una Violazione di Dati Personali di cui sia venuta a conoscenza.

6. Audits

6.1. 3M, al fine di dimostrare l'adempimento delle obbligazioni contrattuali contenute nel presente DPA, metterà a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie e, nella misura in cui sia richiesto dalle Normative sulla Protezione dei Dati, consentirà e contribuirà agli audits e alle ispezioni condotte dal Cliente o da un suo incaricato.

6.2. Il numero di audits o le ispezioni del Cliente è limitato a una volta ogni dodici mesi e la verifica condotta non può superare i tre giorni lavorativi, salvo non sia diversamente previsto dalle Normative sulla Protezione dei Dati.

6.3. Il Cliente notificherà a 3M con ragionevole preavviso scritto l'intenzione di condurre un'ispezione (almeno 60 giorni di calendario, salvo l'Autorità per la Protezione dei Dati Personali richieda al Cliente di effettuare quanto prima l'ispezione).

6.4. Il Cliente e 3M concorderanno preventivamente l'ambito e la programmazione dell'audit. L'audit dovrà, per quanto possibile, basarsi su certificazioni, precedenti report e/o altre verifiche già nella disponibilità delle parti al fine di confermare la conformità di 3M alle disposizioni del presente DPA ed escludere eventuali audit ripetitivi. Il Cliente, tenendo conto dei luoghi e delle condizioni, dovrà condurre l'audit in tempi ragionevoli e fornirà a 3M una copia della relazione di audit.

6.5. Cliente e 3M sosterranno i costi relativi all'audit ciascuno per la propria parte.

7. Obbligazioni del Cliente

7.1. Il Cliente garantisce che tutti i Dati Personali forniti a 3M ai sensi presente Contratto o in relazione ad esso sono stati raccolti e trasmessi a 3M in conformità con le Normative sulla Protezione dei Dati. In particolare, ove possibile, qualora le informazioni messe a disposizione di 3M siano attinenti la salute di pazienti del Cliente, il Cliente dovrà procedere ad anonimizzazione irreversibile, tale per cui non sarà possibile identificare il paziente al quale l'informazione afferisce; in tal caso il Codice e il Regolamento non troveranno applicazione alcuna. Ove invece non sia possibile procedere all'anonimizzazione assoluta, tali informazioni potranno essere trasferite a 3M solo previa pseudonimizzazione dei Dati Personali in modo tale che 3M non possa in alcun modo risalire, nemmeno aggregando o combinando le informazioni fornite, al paziente al quale l'informazione afferisce (facoltà che rimane unicamente in capo al Cliente il quale, sottoponendo alle appropriate misure di sicurezza, conserverà la tabella di conversione e lettura dei dati forniti a 3M). In tal caso il Cliente garantisce che tutti i Soggetti Interessati hanno preventivamente fornito i consensi necessari e che sono state fornite tutte le informazioni necessarie a garantire un trattamento equo e trasparente dei loro Dati Personali. Il Cliente dichiara e garantisce che qualsiasi trattamento per le finalità qui descritte dei Dati Personali del Cliente relativi alla salute di un Soggetto Interessato è consentito dalle Normative sulla Protezione dei Dati, incluso l'articolo 9 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

7.2. Il Cliente riconosce che 3M è tenuta ad attenersi alle modalità e alle finalità di trattamento dei Dati Personali del Cliente da quest'ultima stabilite. 3M non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile e il Cliente accetta fin da ora di risarcire, difendere e manlevare 3M, le sue Affiliate e i loro successori, assegnatari, funzionari, direttori, dipendenti e agenti da qualsiasi reclamo (incluso qualsiasi reclamo presentato dal Soggetto Interessato), responsabilità, perdita, danno, privilegio, giudizio e spese, incluse le spese legali e le spese processuali, connesse o derivanti da: (i) trattamento da parte di 3M dei Dati Personali del Cliente in conformità con questo DPA; e/o (ii) inadempimento del Cliente di qualsiasi obbligo previsto ai sensi del presente DPA e/o delle Normative sulla Protezione dei Dati.

8. Durata

Il presente DPA avrà efficacia per tutta la durata del Contratto.

9. Trasferimento dei dati



3M e i suoi sub-responsabili tratteranno principalmente le Informazioni Personali del Cliente nello Spazio economico europeo (SEE). Laddove un sub-responsabile tratti le Informazioni Personali del Cliente al di fuori del SEE, 3M implementerà ogni ragionevole sforzo per garantire un livello adeguato di protezione dei dati (ad esempio concludendo clausole SCC con il sub-responsabile). Su richiesta del Cliente, se richiesto ai sensi delle Leggi sulla protezione dei dati dell'UE, 3M implementerà ogni ragionevole sforzo per supportare il Cliente per concludere direttamente clausole SCC con un sub-responsabile.

3M Italia srl Rino Feduzi Un Procuratore	ASL DI RIETI
Pioltello, 11 Giugno 2020 Data _____	Luogo Rieti Data _____
 _____ firma	_____ firma